SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 856)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Consiglio Regionale della Sardegna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1980

Modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, dispone che: « Il Consiglio regionale è composto di consiglieri eletti, in ragione di uno ogni ventimila abitanti, a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale ».

In conseguenza di tale previsione legislativa e dell'aumento della popolazione verificatosi nella regione sarda dal 1949 ad oggi, il numero dei consiglieri regionali è andato via via aumentando passando da 60 unità, nella prima legislatura, sino a 80 unità nella legislatura in corso.

Nell'arco, cioè, di soli trent'anni e di otto legislature, il numero dei consiglieri è aumentato di ben venti unità ed è certamente destinato ad aumentare ulteriormente, per effetto dell'incremento demografico, qualora tale norma non venga modificata.

Il disegno di legge costituzionale approvato dal Consiglio regionale contiene una riforma di detta disposizione normativa in modo che la rappresentanza del Consiglio sia determinata non più con riferimento al numero degli abitanti, bensì ad un numero fisso, predeterminato, di consiglieri.

Ciò risponde in primo luogo allo scopo di adeguare la normativa che disciplina il numero dei componenti del Consiglio regionale della Sardegna ai princìpi vigenti in materia per le Assemblee nazionali e per la quasi totalità delle altre Regioni, sia a Statuto ordinario che speciale, nonchè alla necessità, non secondaria, di contenere la spesa pubblica.

Nè può certamente invocarsi a difesa del meccanismo previsto dall'articolo 16 dello Statuto il principio della specialità dell'autonomia regionale sarda. Infatti altre Regioni a Statuto speciale, la Val d'Aosta, il Trentino-Alto Adige e la Sicilia, hanno limitato ad un numero fisso la rappresentanza dei loro Consigli, senza per questo violare in alcun modo la specialità della loro autonomia.

Del resto l'attuazione della specialità dell'autonomia non è certo legata al progressivo ed ingiustificato aumento del numero dei consiglieri, bensì alla realizzazione di una

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

seria politica di riforme che superi il divario esistente tra la Regione sarda e le Regioni più progredite nel rispetto e nella valorizzazione delle sue peculiari caratteristiche storiche, sociali e culturali.

È invece evidente che la modifica statutaria proposta non può non avere che riflessi positivi, infatti evitando l'estrema pletoricità dell'Assemblea si contribuisce a rendere il massimo consesso regionale più snello e quindi anche più efficiente sul piano decisionale.

Nè va sottaciuta la rilevanza politica che assume l'iniziativa consiliare sia nei confronti del Governo centrale che delle forze politiche nazionali e soprattutto delle forze sociali ed economiche dell'Isola, denotando una capacità di autoregolamentazione ed una serietà politica che non può non giovare all'istituto autonomistico.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

L'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale ».